



Comune di Castellarano

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 11 / duemilaventi

OGGETTO: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO

Il Sindaco

VISTO l'art 1 del D.M. 30/10/2007 che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero " Processionaria del Pino" Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa poiché lo stesso costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

DATO ATTO che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

CONSIDERATO:

- che nel territorio comunale sono stati rilevati/segnalati in questi anni, diversi focolai di processionaria del pino;
- queste infestazioni, se non trattate nel modo opportuno, rappresentano un rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve mature che abbandonano il nido;
- detti peli urticanti possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie nell'uomo e negli animali (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);
- il lepidottero può causare anche gravi defogliazioni delle pianta che ospitano gli insetti fino a indebolire l'albero , poiché ghiotto degli aghi dei pini e dei cedri;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza dell'insetto possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persona e degli animali;

DATO ATTO degli interventi di rimozione effettuare dai servizi comunali con applicazione delle opportune misure di lotta relativamente alle piante presenti sulle aree pubbliche;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

CONSIDERATA, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi e forestali, ove siano presenti pini o cedri, piante ospiti della Processionaria del pino individuate nel protocollo tecnico di cui alla determinazione del Servizio Fitosanitario Regionale n. 16828 del 27/10/2016, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Visto il D. M. 30 ottobre 2007;
Visto il Regio Decreto n. 1265 del 22 luglio 1934;
Vista la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la Legge regionale n. 19 del 4 maggio 1982;
Visto il D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la d.g.r. n. 541 del 18 aprile 2016;
Vista la determinazione del servizio fitosanitario regionale n. 16828 del 27/10/2016;
Vista la d.g.r. n. 2051 del 03/12/2018;
Visto l'art. 50 del d. lgs. 267/2000;
Visto l'art. 7Bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che stabilisce i limiti edittali delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali

ORDINA

1. Ai proprietari, amministratori condominiali o conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti pini o cedri:

a) di effettuare annualmente durante il periodo invernale – inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 20 gennaio e 20 aprile, tutte le opportune verifiche e ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza al fine di accertare la presenza di nidi di processionaria del pino. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti arboree, senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggrediti dall'insetto:

- pino nero (*Pinus nigra*),
- pino silvestre (*Pinus silvestris*),
- pino domestico (*Pinus pinea*),
- pino marittimo (*Pinus pinaster*),
- varie specie di cedro (*Cedrus* spp.);

b) di intervenire obbligatoriamente e immediatamente, qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di processionaria, mediante la rimozione e la distruzione dei nidi stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve e rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate. I nidi dovranno essere asportati unitamente al pezzo di ramo interessato e dovranno essere chiusi accuratamente in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana. Tali sacchetti, sempre ben chiusi, dovranno successivamente essere conferiti a ditte specializzate e autorizzate allo smaltimento;

c) fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi come sopra descritto, di mettere in atto, seconda necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi (esempio : trattamenti microbiologici, endoterapici) o mezzi di complemento (es. Cattura massale condotta con trappole e feromoni);

d) di effettuare trattamenti con prodotti chimici solo se interventi di altra natura messi in atto non dovessero risultare efficaci. In tal caso gli interessati dovranno avvalersi esclusivamente da ditte specializzate che dovranno attuare gli interventi in modalità esclusivamente endoterapica.

Ai sensi del punto A3 del DGR n 541/2016 le ditte che effettuano l'intervento dovranno trasmettere al servizio Igiene Pubblica dell'AUSL (Sanitàpubblicascandiano@pec.ausl.re.it), almeno 10 giorni prima del trattamento i seguenti elementi:

- luogo in cui si effettua il trattamento;
- data del trattamento e orario di inizio ;
- sostanza attiva utilizzata;
- nome commerciale del formulario e relativa scheda di sicurezza;
- nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso del titolo abilitante all'impiego;
- modalità di trattamento adottate;
- caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di attività;
- nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere;

2. Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti):

a) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine d'accertare la presenza di nidi di Processionaria del pino;

b) qualora riscontrassero una presenza rilevante di nidi di processionaria, i soggetti interessati, come sopra indicati, dovranno immediatamente notificare la loro presenza al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune;

A V V I S A

1. che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

2. che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti, presso i contenitori della raccolta differenziata, indifferenziata e dell'organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale o in qualunque altro luogo pubblico;

3. che, nel caso si trovassero delle larve fuori dai nidi nella tipica "processione", al fine di evitare di entrare in contatto con i peli urticanti, è necessario evitare di avvicinarsi;

4. che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento

I N C A R I C A

delle verifiche conseguenti alla presente ordinanza i seguenti enti:

- Corpo Unico della Polizia Municipale Tresinaro Secchia di Scandiano,
- Guardie Giurate Ecologiche Volontarie GGEV della Provincia di Reggio Emilia,
- Regione Carabinieri Forestale " Emilia Romagna-gruppo di Reggio Emilia",

D I S P O N E

- di notificare la presente ordinanza alla cittadinanza ed a tutti i soggetti interessati tramite pubblicazione all'Albo pretorio – on-line per 30 giorni a partire dalla data odierna e di darne la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili;

- l'efficacia temporale del presente provvedimento con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione e la sua validità a tempo indeterminato, fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

- che, fatte salve le diverse sanzioni indicate all'art. 5 del D.M. 30/10/2007 per la fatti spece contemplate in caso di di inottemperanza alla presente ordinanza e alle prescrizioni contenute nel presente atto, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 e s. m. i. si applicata la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per ciascuna pianta infestata;

- che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

I N F O R M A

- ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione, (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, che o in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica; (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

DISPONE

l'invio del presente atto, per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze ai seguenti enti:

- AUSL- Servizio Igiene Pubblica territorialmente competente;
- Servizio Fitosanitario Regionale- sede di Reggio Emilia;
- Corpo Unico della Polizia Municipale Tresinaro Secchia di Scandiano
- Guardie Giurate Ecologiche Volontarie GGEV della Provincia di Reggio Emilia,
- Regione Carabinieri Forestale “ Emilia Romagna-gruppo di Reggio Emilia

INVITA

la cittadinanza a segnalare tempestivamente la presenza di nidi di processionaria presso piante poste in spazi pubblici utilizzando il modulo di segnalazione oppure al Servizio Manutenzioni del Comune di Castellarano tel. 0536-850114.

Castellarano, li 04/03/2020

testocopiaconforme

**Il Sindaco
Dott. Giorgio Zanni**